

REGOLAMENTO DEL GRIS

DELLA DIOCESI AMBROSIANA

1. E' costituito a Milano il "GRIS - Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa della Diocesi Ambrosiana", come associazione religiosa e culturale senza scopo di lucro, secondo quanto prevede l'art.6 dello Statuto dell'Associazione Nazionale GRIS, con sede in Bologna.

2. Il GRIS della Diocesi Ambrosiana assume le finalità, lo spirito e le proposte operative del GRIS Nazionale (cfr. artt.2, 3, 4, 5), tenendosi in contatto con gli organi direttivi e partecipando attivamente all'attività dell'Associazione Nazionale

3. Il GRIS locale opera in Diocesi Ambrosiana e collabora particolarmente con i Gruppi di Ricerca e Informazione Socio-religiosa delle diocesi della propria Regione

4. I membri del GRIS Diocesano aderiscono all'Associazione Nazionale secondo le modalità dell'art.7 dello Statuto e possono essere effettivi e sostenitori.

I soci effettivi si riuniscono ogni tre anni in assemblea diocesana, valida con la partecipazione della maggioranza degli associati, per suggerire le linee operative generali e per eleggere da 2 a 4 soci effettivi che, assieme al Presidente, costituiscono il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni e i cui membri elettivi possono essere rieletti. Se per una qualsiasi ragione venisse a mancare il numero minimo di 3 membri del Consiglio Direttivo, si provvederà a reintegrarlo cooptando il primo dei non eletti, o ricorrendo a elezioni straordinarie per la nomina del membro mancante. Se il membro mancante dovesse essere il Presidente si provvederà invece a richiedere una nuova nomina.

5. Il Presidente dell'Associazione Diocesana viene nominato dal Vescovo della Diocesi su richiesta della Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale. Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rinominato. Il Presidente rappresenta il GRIS Diocesano in ogni sede e luogo, presiede ad ogni attività dell'Associazione Diocesana e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli orientamenti dell'Assemblea e di promuovere l'attività dell'Associazione Diocesana, mentre sull'accoglienza o meno delle domande di adesione all'Associazione

decide il Presidente. Tali domande dovranno essere da lui controfirmate e presentate alla Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale, che deciderà in via definitiva sulla loro accettazione.

7. Il Presidente può nominare un Segretario e un Tesoriere scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Associazione Diocesana, mentre il Tesoriere amministra i proventi dell'Associazione rendendone conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea diocesana una volta l'anno e quando ciò sarà richiesto dal Presidente. Il Tesoriere dovrà inoltre redigere il bilancio consuntivo annuale e inviarne copia all'Ordinario Diocesano e alla Sede Nazionale del GRIS.

8. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell'opera di un Consigliere Spirituale, nominato dal Vescovo su richiesta della Giunta Esecutiva del GRIS Nazionale. Il Consigliere Spirituale parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e avrà il compito di favorire lo spirito ecclesiale dell'Associazione e assicurarne la fedeltà al Magistero della Chiesa.

9. Per seguire l'evolversi delle problematiche e per studiare le diverse iniziative, il Presidente potrà consultare uno o più esperti in vari settori e cooptare altri soci esperti in campi specifici, sentito il Consiglio Direttivo e dopo aver ottenuto il parere favorevole dello stesso.

10. Nell'intento di dare voce alle proprie attività e per un intervento capillare sulle tematiche di sua pertinenza, il GRIS Diocesano potrà avvalersi di propri mezzi d'informazione o di interventi su mezzi d'informazione diocesani. Il GRIS Diocesano si impegna inoltre a diffondere e sostenere i mezzi d'informazione del GRIS Nazionale.

11. Il GRIS Diocesano ha sede presso il CADR (Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni) di Milano. Tel. 348.6880820 . E-mail: info@gris-milano.org .

Esso trae i mezzi finanziari per lo svolgimento delle proprie attività da:

- una quota parte dell'adesione all'Associazione Nazionale;
- contributi liberi provenienti da Enti privati e pubblici e da privati cittadini;
- autofinanziamento dei soci in occasione delle diverse attività;
- ogni altra attività che consenta, nel rispetto e nell'osservanza delle norme di legge vigenti, il reperimento di fondi.

12. Nel caso di scioglimento del GRIS Diocesano, i beni dello stesso e la documentazione raccolta verranno devoluti all'Ordinario Diocesano, che potrà trasmetterli in tutto o in parte al GRIS Nazionale.